

CROCEFISSO E REALTÀ SOCIALE

di Vincenzo Tondi della Mura *
(23 febbraio 2006)

Con la sentenza n. 556 del 2006 il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della esposizione del crocefisso nelle aule delle scuole pubbliche. Ha così posto fine ad una questione che negli ultimi anni ha animatamente interessato i diversi gradi del giudizio ordinario ed amministrativo, sino a coinvolgere pure la Corte costituzionale. Ciò ha fatto con un'articolata pronuncia, che afferma il necessario rispetto della realtà sociale, quale condizione preliminare di qualunque argomentazione di tipo costituzionale. In tal senso la decisione merita attenzione, giacché richiama l'opportunità di un metodo che non vale solo per il caso specifico, ma che interessa parimenti ogni altro ambito dell'assetto istituzionale e della convivenza civile.

Il problema sotteso ad ogni questione di tipo sociale (crocefisso, famiglia, laicità, biotecnologia, etc.) ed istituzionale (sistema elettorale, organizzazione dei poteri, federalismo, etc.), in fin dei conti è sempre il medesimo: possono le regole, di per sé, assicurare un'armonica convivenza delle diversità presenti nel Paese? possono gli organi di rappresentanza e di giustizia, nel determinare e valutare le regole, prescindere dal riferimento ai fattori socio-culturali e politico-istituzionali propri di ciascun Paese?

Una prima risposta a tali interrogativi è offerta dall'opera dei Padri costituenti del 1948. Le regole, per questi, esprimevano e rappresentavano le ragioni dello stare insieme, delle quali si sarebbero poi sostanziate le future istituzioni pubbliche e private. In un famoso intervento in Assemblea costituente, Giorgio La Pira così esemplificava: "Guardate in campagna; cosa vedete in un piccolo villaggio? C'è il campanile, la Chiesa, c'è il palazzo del Comune, c'è la scuola, c'è la camera del lavoro, la casa del popolo; esistono tutte le varie forme di attività sociale. Esistono. Quindi una Costituzione pluralista, la quale è il vestito di questa realtà concreta, deve tener conto di tale struttura sociale" (). Da tale approccio è derivato un metodo che, seppur con alterne vicende, ha investito gran parte del periodo della c.d. Prima Repubblica e che ha trovato nella "centralità del Parlamento" il luogo storicamente deputato alla conciliazione delle differenti opzioni ().

C'è poi una seconda risposta agli interrogativi posti, assai in voga nella c.d. Seconda Repubblica. Essa è ben rappresentata da un approccio di tipo *ingegneristico* e si caratterizza per l'assoluta fiducia nutrita verso le regole, indipendentemente dal riferimento delle stesse alle tradizioni sociali e culturali del Paese. In base a tale assunto, se c'è una legge che prescrive di non rubare, le persone non rubano; se c'è una legge che dice che il sistema elettorale è maggioritario, automaticamente i partiti e gli elettori si comporteranno in modo da favorire il bipolarismo, e così via. Modificando le regole del gioco, si modificherebbero automaticamente i comportamenti degli attori; come pure, in caso d'esito deludente, sarebbe sufficiente cambiare le regole, per ottenere un migliore rendimento del sistema politico (). Espressione di tale autoreferenzialità delle regole rispetto al contesto di riferimento, per molti versi, sono le recenti riforme costituzionali (quella in vigore del 2001 e quella *in itinere*) ed in parte pure le riforme amministrative.

Orbene, nell'ammettere la legittimità dell'esposizione del crocefisso nella scuola pubblica, il Consiglio di Stato non ha fatto riferimento ad un'accezione delle regole formale ed avulsa dal contesto; non ha considerato "un'idea astratta di laicità, che alla fine coincide con quella che ciascuno trova più consona con i suoi postulati ideologici". Ha invece valutato come la "laicità non si realizza in termini costanti e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima «civiltà», è *relativa* alla specifica organizzazione di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione". In tal senso, essa segna una linea di equilibrio tra la dimensione temporale e quella spirituale, che deve essere necessariamente commisurata "alla tradizione culturale e ai costumi di vita di ciascun popolo". Non per nulla, la sentenza rileva come il principio di laicità sia diversamente disciplinato nei distinti ordinamenti; e ciò tanto sincronicamente (si pensi alle differenze di regime in Inghilterra, Francia e Stati Uniti), quanto diacronicamente (si pensi alle divergenze di trattamento fra il passato Stato risorgimentale, confessionale ma repressivo, e l'attuale Stato democratico pluralista).

Né si può ritenere che i valori riconosciuti dalla Costituzione, quali criteri fondamentali di conformazione dell'ordinamento giuridico e tradotti o traducibili in principi normativi di rango costituzionale, abbiano una valenza, per così dire, preconfezionata e *standard*; una valenza, insomma, tale da ricevere il medesimo trattamento normativo nei diversi ordinamenti indipendentemente dall'origine storica e, dunque, a prescindere dal rapporto che lega alla realtà gli

stessi valori, tanto nel momento nomogenetico quanto in quello di riferimento applicativo alla realtà medesima ().

Si inquadra in tale prospettiva quella che costituisce la *specialità* (ovvero, in termini più spregiati, l'*anomia*) italiana, bene evidenziata dal Consiglio di Stato. Essa consiste nella "origine religiosa dei valori [...] che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano" e che sono quelli "di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione". Si tratta di valori la cui "trascendente fondazione" non ha impedito di esser pienamente recepiti nella Carta costituzionale, al punto da costituire ora "il fondamento del nostro vivere civile". Tale declinazione positiva, del resto, rappresenta la maggiore garanzia della loro "autonomia" rispetto alla società religiosa: in quanto "sanciti per tutti", essi possono essere vissuti "laicamente" nella società civile, "indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati". Né la previsione, né l'esercizio dei criteri normativi insiti in tali valori, dunque, può avere carattere discriminatorio; essi possono essere diffusi e sostenuti senza tema di discriminazione fra i destinatari, quale che sia l'orientamento religioso di ciascuno.

Il problema, a questo punto, diviene quello di esprimere in chiave simbolica la specialità delineata. In altri termini, può un simbolo quale il crocefisso, direttamente riconducibile alla medesima trascendenza da cui traggono origine i valori recepiti in Costituzione, essere decontestualizzato, sino ad assumere una valenza differente da quella originaria e, al contempo, pari a quella dei valori così declinati? in tal caso, una volta storicizzato nella sua forza simbolica, può il crocefisso essere oggetto di esposizione, senza costituire per ciò solo motivo di discriminazione verso coloro che non intendono considerare le ragioni della trascendenza, cui il simbolo stesso rinvia nella propria accezione originaria e religiosa?

Il Consiglio di Stato ha risposto positivamente a tali interrogativi, aggiungendo un'ulteriore implicazione alla ricostruzione tratteggiata: non solo il crocefisso è "un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità dell'attuale ordinamento dello Stato"; esercita altresì una funzione "altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni" delle scuole ove è esposto. Infatti, esso "è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti", quali sono quelli che ispirano e soggiacciono al nostro ordine costituzionale. In tal senso, il crocefisso si configura come uno "strumento educativo", per la sua capacità di introdurre al significato ed alla realtà dei valori che fondano l'assetto costituzionale.

Una diversa decisione sarebbe stata teoricamente possibile. Essa, tuttavia, avrebbe richiesto il ricorso ad un'accezione astratta e formale delle regole coinvolte, priva di riferimenti al tessuto sociale ed alla tradizione del Paese; un'accezione tale da non considerare che nemmeno l'eguaglianza formale sancita dall'art. 3 Cost. è talmente *formale* da neutralizzare nelle successive disposizioni (artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.) i risvolti storici, sociali e culturali di ciascuna confessione religiosa (). In tal senso, ove accolta, detta decisione avrebbe consentito di lasciare *bianche* le aule scolastiche, così come richiesto dai ricorrenti; nella medesima prospettiva, poi, avrebbe verosimilmente indotto ad espungere dal calendario scolastico pure le festività religiose, in modo da non discriminare gli studenti che non si riconoscono nei motivi di trascendenza celebrati in quei giorni di festa.

Da tale punto di vista, una scuola pubblica aperta nei giorni dei Santi, dell'Immacolata, di Natale e via dicendo, magari potrebbe anche mostrarsi (solo) formalmente non discriminatoria. Limitandosi alla trasmissione di un sapere neutro ed incapace di rendere ragione della tradizione e del sistema culturale del Paese, tuttavia, essa verrebbe meno alla funzione educativa cui è chiamata. Di certo, sarebbe assai triste...

* Professore straordinario di Diritto Costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Lecce

) G. La Pira, Assemblea Costituente, seduta dell'11 marzo 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Camera dei Deputati, Roma, 1971, I, 320.

) Si v. al riguardo per tutti: E. Cheli, *La «centralità» parlamentare: sviluppo e decadenza di un modello*, in *Quad. cost.*, 1981, 343 ss.; L. Elia, *Dinamica «esclusione/integrazione» e forma di governo*, in *Giur. cost.*, 1999, 1482 ss.

) In senso critico rispetto a tale approccio, si v. per tutti G. Pitruzzella, *Verso una democrazia maggioritaria: ambiguità e limiti dell'ingegneria costituzionale in Italia*, in R. di Leo e G. Pitruzzella (a cura di), *Modelli istituzionali e riforma della Costituzione*, Il Mulino, Bologna, 1999, 333 ss.; Id., *Forme di governo e trasformazioni della politica*, Laterza, Bari, 1996, 15 ss. Da una prospettiva di tipo neo-istituzionalista, si v. in particolare L. Lanzalaco, *Le istituzioni fra amministrazione e*

politica, in L. Lanzalaco (a cura di), *Istituzioni, amministrazione, politica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, 5 ss.; Id., *Ingegneria o fisiologia istituzionale: riflessioni sulle riforme in Italia*, in *Il Mulino*, 1996, 1044.

) Su tali aspetti si v. in particolare: A. Baldassarre, *Miseria del positivismo giuridico*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, Giappichelli, Torino, 2005, I, 229; A. Loiodice, *Attuare la Costituzione. Sollecitazioni straordinarie*, Cacucci, Bari, 2000, 26 ss.; L. Mengoni, *Relazione introduttiva*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 13; A. Ruggeri, *Scrittura costituzionale e diritto costituzionale non scritto*, in *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, VIII, *Studi dell'anno 2004*, Giappichelli, Torino, 2005, spec. 89 ss.; Id., *Idee sulla Costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*, *ivi*, spec. 533 ss.

) Scriveva significativamente C. Esposito, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, 49, che la disposizione sull'irrelevanza delle distinzioni di religioni comporta sì che "in principio fede religiosa e distinzioni di fede non hanno rilievo"; nondimeno, "l'efficacia della dichiarazione di principio è largamente limitata da ulteriori disposizioni costituzionali: dall'art. 7 che fa una particolare posizione alla religione cattolica (e perciò, per quanto si cerchi in vario modo di contestarlo, ai cattolici), dall'art. 8 che ammette che sia fatta particolare posizione alle confessioni i cui rapporti siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (e perciò agli appartenenti a tali confessioni)". Sul punto si v. per tutti: R. Baccari, *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Dir. eccl.*, 1987, ora anche in *Scritti minori*, II, *Diritto ecclesiastico*, Cacucci, Bari, 1997, 519 ss.; S. Mangiameli, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale» (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)*, in *Dir. soc.*, 1997, spec. 40 ss.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali